

**L.R. Veneto 14 dicembre 2018, n. 44 (Art. 2).**

**Legge di stabilità regionale 2019.**

**Art. 2** *Disposizioni in materia di tassa automobilistica.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati") i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'[articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40](#) "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'[articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27](#), "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001".
2. I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane. L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1, senza l'onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l'effettiva perdita della proprietà.
3. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
4. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2 è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.